

ACCORDO DI CONFLUENZA AL CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI ED ALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DEL GRUPPO FS

Addì 05/06/2023, in Roma

Tra

Il **Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane** rappresentato dal Responsabile People Management e Compensation, Filippo Contino e il **Gruppo Anas** (in seguito anche solo "Anas") rappresentato da Aldo Isi in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale e Diego Giacchetti in qualità di Direttore Risorse Umane e Organizzazione

e

Federmanager rappresentata da Mario Cardoni e Paolo Cucinotta, la **Rappresentanza sindacale di Anas** rappresentata da Massimo Siano, Valerio Mele, Luigi Mupo, Salvatore Frasca, Domenico Pietrapertosa, Ettore de Cesbron de la Grennelais, Antonio De Sanctis, **Assidifer** rappresentata dal Segretario Generale Paola Fini che sottoscrive per presa d'atto,

è stato sottoscritto il presente accordo per la definizione delle modalità e delle tempistiche di applicazione per Anas del CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi del 01/01/2015 e successive modifiche e integrazioni del 30/07/2019, nonché degli accordi sindacali e delle policy vigenti nel Gruppo FS e s.m.i.

PREMESSA

Nell'intento condiviso di garantire la piena integrazione tra le Società del Gruppo FS per il conseguimento del progetto di omogeneizzazione in corso nell'ambito della nuova Governance del Gruppo, che prevede la costituzione di quattro Poli di business affini per missione e obiettivi, è emersa l'esigenza di un allineamento contrattuale del personale dirigente del Gruppo FS, considerando il CCNL dei Dirigenti delle Aziende Produttrici di Beni e Servizi quale riferimento contrattuale unico per le società del Gruppo FS.

Il CCNL dei dirigenti del Gruppo Anas prevede un percorso di allineamento delle posizioni retributive che allo stato non risulta completato.

DECORRENZA

Il presente accordo avrà decorrenza a partire dal 1° luglio 2023.

In riferimento alla componente variabile della retribuzione (MBO), le Parti concordano che la decorrenza del presente accordo avrà validità dall'assegnazione degli obiettivi 2023, che, pertanto, dovranno essere determinati già con i criteri della Policy applicata all'interno del Gruppo FS.

A tutti i dirigenti assunti o nominati in Anas a partire dal 1° luglio 2023 si applicherà integralmente ed esclusivamente la disciplina collettiva nazionale vigente a quella data prevista per i dirigenti del CCNL delle Aziende Produttrici di Beni e Servizi nonché gli accordi di secondo livello in vigore e le policy aziendali vigenti nel Gruppo FS che integrano il suddetto CCNL ad eccezione di quanto previsto

ai successivi punti 3 (Garanzie assicurative vita e infortuni) e 4 (Tutela legale) della disciplina transitoria.

DISCIPLINA TRANSITORIA

A tutti i dirigenti Anas già in forza al 30 giugno 2023, verrà applicata la disciplina transitoria di seguito descritta.

1. FERIE

(Art.8 CCNL DIR ANAS e accordo 4 agosto 2017)

In applicazione a quanto già disciplinato nell'accordo integrativo con Assidifer del 31/07/2017, a partire dal 1° gennaio 2024, superando l'attuale computo delle ferie che considera il sabato lavorativo ad ogni effetto di legge, il numero complessivo delle ferie da fruire viene stabilito in 31 giorni. Le Parti si danno atto che il numero di giornate di ferie maturate alla data del 31 dicembre 2023 non subirà riproporzionamenti. Resta inteso che, dal 1° gennaio 2024, il sabato non sarà considerato feriale nel conteggio complessivo delle ferie.

2. FASI/ASSIDAI

Il CCNL per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi riconosce il Fasi quale Fondo che garantisce l'Assistenza Sanitaria ai dirigenti iscritti in forza e l'Assidai quale copertura sanitaria integrativa al FASI. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i dirigenti Anas iscritti al Fasidi dovranno confluire nell'Assidai, "Proposta Sanitaria Unica Fasi-Assidai Pacchetto A", previa esplicita manifestazione di interesse.

3. GARANZIE ASSICURATIVE VITA E INFORTUNI

(Art.16 CCNL DIR ANAS)


In riferimento alle Polizze Assicurative, concernenti le garanzie previste nell'articolo 12 del CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, le Parti convengono di mantenere distinte le polizze fino alla loro naturale scadenza o, comunque, fino alla data necessaria per l'espletamento delle procedure di acquisto. Inoltre, verrà aperto un tavolo interaziendale per la definizione delle specifiche tecniche propedeutiche all'avvio di una nuova procedura di gara unitaria con l'obiettivo di convergere su polizze comuni al Gruppo FS.

4. TUTELA LEGALE

(Art.17 CCNL DIR ANAS)

In riferimento alle Polizze Assicurative, concernenti le garanzie previste nell'articolo 15 del CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, le Parti convengono di mantenere distinte le polizze fino alla loro naturale scadenza o, comunque, fino alla data necessaria per l'espletamento delle procedure di acquisto, nonché i riferimenti normativi per la gestione di dette polizze definiti dal CCNL dei Dirigenti del Gruppo Anas.

Al fine di valutare l'estensione delle condizioni e delle *policies* di miglior favore previste dal Gruppo FS, in relazione alla tutela legale dei Dirigenti del Gruppo Anas, verrà attivato, dalla

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, a large, stylized signature is prominent. To its right, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'AL' and another that looks like 'RE'. On the far right, there is a signature with a circled '2' next to it, and another signature below it.

data di sottoscrizione del presente accordo, un tavolo interaziendale per la definizione delle specifiche tecniche propedeutiche all'avvio di una nuova procedura di gara unitaria con l'obiettivo di convergere su polizze comuni al Gruppo FS, nell'ambito del quale verranno esaminate anche le specificità legate ai compiti di istituto dei Dirigenti Anas. La valutazione di tali specificità costituirà riferimento per l'adozione di *policies* aziendali, in linea con quelle di Gruppo, volte a favorire la migliore tutela legale del Dirigente, entro i limiti e con l'osservanza delle vigenti normative. Dell'esito del suddetto approfondimento, verrà data specifica informativa alle Rappresentanze sindacali di riferimento.

5. TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE

(Art.13 CCNL DIR ANAS e accordo 4 agosto 2017)

I dirigenti Anas già in regime di trasferimento alla data del 30 giugno 2023 e fino al termine dello stesso conserveranno il trattamento economico già riconosciuto. In caso di nuovo trasferimento, a partire dal 1° luglio 2023, ai dirigenti Anas verrà applicata la normativa interna al Gruppo FS vigente in materia.

6. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Verrà assicurato a tutti i dirigenti in servizio alla data del 30 giugno 2023 il mantenimento degli aumenti periodici di anzianità già maturati alla data della confluenza.

Ai dirigenti già in forza al 30 giugno 2023 che, entro il 30 settembre 2023, sottoscriveranno in sede protetta un verbale di accordo individuale transattivo, in aggiunta a quanto sopra, verranno riconosciuti i seguenti ulteriori trattamenti:

a) AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

(Art.4 CCNL DIR ANAS)

Sarà garantita la maturazione dei futuri scatti (al valore economico oggi previsto) fino al raggiungimento del numero massimo di 10 per tutti i dirigenti già in servizio alla data del 30 giugno 2023.

b) PREAVVISO

(Art.23 CCNL DIR ANAS e accordo 5 agosto 2020)


Le Parti convengono di applicare, a decorrere dalla data della confluenza, quanto disposto all'art. 23 del CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi e successive modifiche e integrazioni.

Ai dirigenti già in forza alla data del 30 giugno 2023 sarà garantito il mantenimento dei mesi di preavviso già maturati secondo la previsione contrattuale del CCNL dei Dirigenti del Gruppo Anas.

c) COLLEGIO ARBITRALE

(Art.19 CCNL DIR ANAS)

Relativamente al caso di "licenziamento ingiustificato" del dirigente, le Parti concordano di mantenere per i dirigenti Anas, già in forza alla data del 30 giugno 2023, l'indennità



supplementare riconosciuta dal collegio arbitrale e contenuta nell'ultimo comma dell'art. 19 del CCNL Dirigenti del Gruppo Anas, in base alla quale l'indennità è automaticamente maggiorata di 20 mensilità nel caso in cui il dirigente non abbia maturato il diritto a pensione. Tale disposizione sarà mantenuta transitoriamente fino al 30/06/2025.

d) ULTERIORI RICONOSCIMENTI

Le Parti convengono di prevedere, tramite la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale che ne definirà le modalità e le condizioni, ulteriori riconoscimenti di carattere economico, in considerazione dei diversi trattamenti previsti per specifici istituti contrattuali, quali:

- la disciplina della contribuzione volontaria al Fondo di Previdenza Complementare PREVINDAI, prevista dagli accordi sindacali Anas del 19 giugno 2015, del 28 febbraio 2017 e del 13 maggio 2021;
- il trattamento economico e amministrativo degli incentivi MBO;
- l'*una tantum* prevista dall'accordo sindacale Anas del 5 agosto 2020.

Con il medesimo accordo verranno individuati eventuali ulteriori riconoscimenti a titolo di superminimo o *una tantum* anche a copertura del percorso di allineamento delle posizioni retributive di cui in premessa in relazione alle singole posizioni dirigenziali ed al loro inquadramento retributivo.

Con il presente verbale si intende integralmente superata la contrattazione collettiva dei dirigenti del Gruppo ANAS.

Per il Gruppo FS



Per Federmanager



Per Assidifer



Per il Gruppo Anas



Rappresentanza Sindacale dei
Dirigenti del Gruppo ANAS

